

STATUTO

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LIBERATION ROUTE ITALIA

Il giorno 7 del mese di Maggio dell'anno 2019 è costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata "LIBERATION ROUTE ITALIA", ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della legge 7 dicembre 2000 n. 383, tra:

- a) il COMUNE DI LUCCA, con sede legale in Lucca (LU), via Santa Giustina n. 6 Partita Iva 00378210462 rappresentato legalmente dal Sindaco pro-tempore Alessandro Tambellini nato a Lucca (LU) il 30/04/1955;
- b) il COMUNE DI BORGO A MOZZANO con sede legale in Borgo a Mozzano (LU), via Umberto I n. 1 Partita Iva 00396900466 rappresentato legalmente dal Sindaco pro-tempore Patrizio Andreuccetti nato a Barga (LU) il 27/12/1983;
- c) il COMUNE DI CAPANNORI con sede legale in Capannori (LU), piazza Aldo Moro n. 1 Partita Iva 00170780464 rappresentato legalmente dal Sindaco pro-tempore Luca Menesini nato a Lucca (LU) il 01/04/1973;
- d) il ISTITUZIONE PARCO NAZIONALE DELLA PACE con sede legale in Sant'Anna Stazzema (LU), via Coletti n. 22 Partita Iva rappresentato legalmente dal Sindaco pro-tempore Maurizio Verona nato a Seravezza (LU) il 1/8/1967;
- e) il TURISLUCCA con sede legale in Lucca (LU), via Ridolfi n. 43 Partita Iva 02020600462 rappresentato legalmente dal presidente Roberta Ferrarini nata a Vipiteno (BZ) il 04/04/1966

TITOLO I - Denominazione e soci fondatori

Articolo 1. Denominazione



1. E' costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "**Liberation Route Italia**" anche abbreviata in: "LRI", "LR Italia" o anche denominata Liberation Route Italy, anche abbreviata LR Italy.

Articolo 2. Soci fondatori

1. Sono coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono i firmatari del presente atto. I diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli dei soci ordinari.

TITOLO II - Atto costitutivo

Articolo 3 - Sede legale e Durata

1. L'Associazione ha sede legale in LUCCA (LU), Castello di Porta San Donato Nuova, e potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, filiali e rappresentanze nel territorio della Repubblica Italiana.

2. L'Associazione è costituita per una durata illimitata.

Articolo 4 - Finalità

1. L'Associazione, costituita senza fini di lucro, si propone le seguenti finalità:

a) creare ed espandere una rotta di commemorazione che colleghi le Regioni in cui si è svolta la Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista, nel periodo 1943-1945, con attenzione particolare sull'ultima fase della Seconda Guerra Mondiale. Questo compito viene eseguito presentando le diverse prospettive nazionali sulla Liberazione, nel rispetto dei principi espressi nella *Magna Carta*, attraverso l'analisi e la comprensione degli eventi chiave della Liberazione al fine di generare una consapevolezza comune sull'importanza della libertà. L'Associazione lavora per commemorare gli eventi della Seconda Guerra



Mondiale e invita i cittadini a celebrare, ricordare e commemorare. L'Associazione si propone di promuovere il rispetto e la diffusione dei valori universali di pace, libertà, democrazia e riconciliazione e di prevenire qualsiasi comportamento tendente alla glorificazione della guerra o che non sia rispettoso nei confronti dei reduci. L'Associazione rifiuta e condanna qualsiasi ideologia estremista, negazionista o revisionista.

b) L'Associazione è creata quale sezione italiana dell'Associazione internazionale "*Liberation Route Europe*", associazione senza scopo di lucro di diritto belga, con sede a Bruxelles e opera sotto la sua supervisione.

c) L'Associazione non può conseguire o distribuire profitti a beneficio dei suoi soci ordinari, sostenitori o dirigenti.

2. L'Associazione persegue i suoi scopi, attraverso:

- la commemorazione della memoria della Liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista e delle sue conseguenze, considerando le diverse prospettive storiche nel rispetto dei principi espressi nella *Magna Carta* e rispettando i luoghi della memoria e la memoria dei reduci, in una visione internazionale in collaborazione con la *Liberation Route Europe*;
- la promozione di una visione comune della riconciliazione tra i paesi coinvolti, promuovendo scambi culturali e scientifici;
- l'educazione delle giovani generazioni sul sacrificio compiuto per liberare l'Europa e sui valori fondamentali della cittadinanza europea;
- la promozione delle attività della *Liberation Route Europe* in qualità di associazione che rappresenta il collegamento tra i principali paesi coinvolti durante l'avanzata delle Forze Alleate occidentali: dall'Inghilterra meridionale alle spiagge



della Normandia, Parigi, Ardenne belghe, Brabante, Arnhem, Nijmegen e la Foresta di Hürtgen fino a Berlino, così come nella sua parte orientale in Polonia e Repubblica Ceca, e nella sua parte meridionale in Italia, Provenza e nel resto del Mediterraneo;

- la conservazione e la promozione del patrimonio della *Liberation Route Italy*, della *Liberation Route Europe* e dell'intero patrimonio culturale relativo alla Seconda Guerra Mondiale;

- la diffusione di competenze storiche e il coordinamento riguardo eventuali progetti di ricerca e opportunità di finanziamenti banditi dall'Unione Europea o da altri soggetti pubblici e privati (sia a livello nazionale che internazionale);

- il rispetto delle normative italiane e previa valutazione del Comitato Scientifico costituito, in ordine alle rievocazioni storiche, con armi e uniformi militari storiche;

- la collaborazione con organizzazioni governative, e non governative, università, scuole, musei, associazioni e organizzazioni nazionali, regionali e locali che si occupano della commemorazione storica, agenzie di viaggio, tour operator e altre organizzazioni turistiche;

- la promozione e la diffusione della memoria storica nei confronti delle nuove generazioni, attraverso lo sviluppo di pacchetti turistici e scolastici che coinvolgano la *Liberation Route Italy*; lo sviluppo di attività di marketing riguardanti le attività di memoria storica e commemorazione nonché l'organizzazione e lo sviluppo di conferenze internazionali e pubblicazioni dedicate alle giovani generazioni.

3. Nel perseguire gli scopi statutari, l'Associazione contribuisce ad arricchire i



contenuti della *Liberation Route Europe*, che ha l'obiettivo di porsi come voce unica all'interno dell'Unione Europea e nell'Europa Continentale, in rappresentanza delle associazioni, organismi o gruppi di interesse che operano su tematiche similari in tutto il mondo. Si adopera altresì per raggiungere e difendere una posizione comune tra tutte le associazioni, gli organismi e i gruppi di interesse. L'Associazione agisce in qualità di moderatore e creerà sinergie tra i suoi soci ordinari e tra l'Associazione e parti terze eventualmente interessate.

4. Lo scopo dell'Associazione è, inoltre, quello di creare e sviluppare partenariati, sia a livello locale che regionale, con la finalità di far cooperare i soggetti associati.

5. L'Associazione può cooperare con altri enti, istituzioni, associazioni, secondo le modalità definite e approvate dal Consiglio Direttivo.

6. L'Associazione può intraprendere tutte le attività idonee al conseguimento degli scopi statutari, in conformità e con le modalità definite e approvate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Generale.

Articolo 5 - Rapporti con l'Associazione *Liberation Route Europe*

1. L'Associazione *Liberation Route Italy* rappresenta una articolazione nazionale del "*International Liberation Route Europe Association*", organizzazione madre, responsabile del *concept* e dei temi di *Liberation Route Europe*, nonché dell'attuazione delle sue attività tramite le sue filiali, come *Liberation Route Italia*.

L'oggetto e gli scopi della *Liberation Route Europe* sono dettagliati nello Statuto dell'Associazione *Liberation Route Europe*, nell'Atto Costitutivo e nella Magna Carta.

2. Sin dalla sua costituzione, l'Associazione Italiana diventa socio dell'Associazione *Liberation Route Europe* e, quindi, della sua Assemblea Generale, che conferisce



all'Associazione i diritti, così come previsto nello statuto dell'Associazione *Liberation Route Europe*.

3. Contestualmente alla firma dell'atto di costituzione dell'Associazione, è prevista la firma di un accordo di licenza e cooperazione separato tra le parti, per definire e regolare nel dettaglio le condizioni del partenariato, compresi gli aspetti finanziari.

4. Il diritto di utilizzare la denominazione *Liberation Route* e *Liberation Route Europe* da parte dell'Associazione Italiana è concesso dall'Associazione *Liberation Route Europe*, sulla base dell'accordo menzionato all'articolo 3 comma 3, e può essere revocato con il voto della maggioranza dei due terzi dei soci ordinari del Collegio dei Revisori, in caso di mancato rispetto degli scopi dell'Associazione, o in presenza di altri motivi, finanziari o di altro genere, ritenuti sufficientemente gravi dal Collegio dei Revisori per revocare tale uso. L'Associazione sarà informata entro trenta (30) giorni della decisione del Collegio dei Revisori e avrà sessanta (60) giorni dalla notifica per sciogliere l'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dell'Associazione *Liberation Route Europe* deve approvare le principali decisioni del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana in merito alla modifica degli scopi dell'Associazione, alla sua governance o alle sue significative decisioni finanziarie, nonché al suo scioglimento, prima dell'entrata in vigore delle stesse. Il Collegio dei Revisori dell'Associazione *Liberation Route Europe* può bloccare le decisioni dell'Associazione Italiana laddove ritenga che queste siano lesive della credibilità, dell'immagine o della sostenibilità del progetto *Liberation Route Europe* nel suo complesso.

5. L'Associazione *Liberation Route Europe* ha il ruolo di osservatore nel Consiglio Direttivo dell'Associazione e, pertanto, riceve gli ordini del giorno, i verbali e le



relazioni contemporaneamente agli altri soci ordinari del Consiglio Direttivo.

6. L'associazione *Liberation Route Europe* riceve quote associative dall'Associazione *Liberation Route Italia*, calcolate sulla base della percentuale di ogni quota associativa, sovvenzione o donazione ricevuta dai soci ordinari o dai sostenitori dell'Associazione, così come descritta nell'accordo di licenza e cooperazione firmato da entrambe le parti. L'Associazione può inoltre effettuare ulteriori donazioni all'associazione *Liberation Route Europe* per sostenere lo sviluppo e le attività internazionali.

7. I fondi, trasferiti dall'Associazione italiana all'Associazione *Liberation Route Europe*, sono utilizzati per mantenere e sviluppare ulteriormente l'infrastruttura del progetto *Liberation Route Europe* e per mettere a disposizione dell'Associazione competenze e supporto da parte dei soci ordinari dello staff dell'Associazione *Liberation Route Europe*.

8. I soci ordinari dell'Associazione, ai sensi del successivo articolo 6, con l'adesione all'Associazione italiana, diventano automaticamente soci ordinari della *Liberation Route Europe*.

Articolo 6 - Soci ordinari e sostenitori dell'Associazione

1. I soci ordinari dell'Associazione, che non potranno essere mai meno di tre, sono associazioni, fondazioni, enti locali, musei, istituzioni pubbliche o private e qualsiasi altra persona, ad esclusione delle persone fisiche, che ai sensi della legge italiana, abbiano personalità giuridica. I soci ordinari vengono ammessi conformemente alle disposizioni contenute nei successivi articoli.

2. I soci ordinari hanno diritto di voto e possono presentare candidati per l'elezione al Consiglio Direttivo. I soci ordinari sono soggetti ad obblighi, incluso



il pagamento delle quote associative.

3. I sostenitori possono essere associazioni, fondazioni, aziende, enti, autorità locali, regionali o nazionali, uffici turistici, organizzazioni di ricerca o istruzione, università, musei o enti culturali, altri enti simili e persone fisiche purché ammessi in qualità di sostenitori dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è libero di stipulare accordi con i sostenitori.

4. Vengono individuate due tipologie di sostenitori: i sostenitori strategici e i sostenitori ordinari.

5. I sostenitori strategici sono quei sostenitori definiti tali dal Consiglio Direttivo e contribuiscono al finanziamento dell'associazione, sulla base degli accordi stipulati tra il Consiglio Direttivo e il sostenitore strategico stesso. I sostenitori strategici hanno i seguenti diritti:

a) possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci a titolo consultivo senza diritto di voto;

b) possono indicare i candidati per l'elezione del Collegio dei Revisori;


c) devono essere destinatari di tutte le informazioni, comprese le relazioni finanziarie e di altro genere, secondo quanto concordato tra il sostenitore strategico e il Consiglio Direttivo.

6. I sostenitori ordinari possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea generale a titolo consultivo ma senza diritto di voto. Non possono nominare candidati per l'elezione al Collegio dei Revisori.

Articolo 7 - Richieste di adesione per i soci ordinari e i sostenitori;

dimissioni ed esclusione dei soci ordinari

1. Le domande di adesione, sia per aderire in qualità di soci ordinari che di




sostenitori, devono essere presentate al Consiglio Direttivo insieme a tutta la documentazione e alle informazioni richieste dal Consiglio Direttivo stesso al fine di accettare la richiesta di adesione. Affinché il candidato diventi socio o sostenitore dell'Associazione, la domanda deve essere approvata a maggioranza semplice dei voti dei consiglieri presenti alla riunione del Consiglio Direttivo.

2. Qualsiasi socio che desideri dimettersi dall'Associazione deve informare il Consiglio Direttivo e dare le sue dimissioni, per iscritto, con un preavviso di almeno tre mesi indicandone i motivi. Eventuali dimissioni non daranno diritto, al socio dimissionario, al rimborso totale o parziale, della quota associativa già versata; il socio dimissionario rimarrà comunque responsabile nei confronti dell'Associazione riguardo alla quota associativa per l'intero anno in questione.

3. Qualsiasi socio che non rispetti gli obblighi statutari nei confronti dell'Associazione, tra cui il pagamento delle quote associative può essere escluso dall'Associazione con una decisione della maggioranza dei due terzi dei voti dei consiglieri presenti alla riunione del Consiglio Direttivo. Il socio in questione verrà informato in anticipo della decisione della sua esclusione e, se il socio avrà fatto richiesta per iscritto, potrà difendere la propria posizione dinanzi al Consiglio Direttivo prima che la decisione di esclusione venga approvata definitivamente.

4. Qualsiasi socio, dimissionario o espulso, rinuncia irrevocabilmente e incondizionatamente a tutti i diritti di proprietà o altri diritti in relazione al patrimonio dell'Associazione. I soci ordinari, dimissionari o espulsi, non hanno diritto al rimborso della loro quota di iscrizione e si ritiene abbiano rinunciato irrevocabilmente e incondizionatamente a tutti i diritti.

Articolo 8 - Quote associative per i soci ordinari ed i sostenitori



1. Le quote associative vengono definite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo e possono variare da un socio all'altro, purché tale differenza venga motivata nella delibera del Consiglio Direttivo che le stabilisce. Le quote di iscrizione vengono stabilite dal Consiglio Direttivo sulla base degli accordi intercorsi tra il Consiglio ed i singoli soci ordinari. La quota minima di iscrizione sarà comunque pari a € 500,00 annuali.

2. Le quote per i soci sostenitori vengono stabilite dal Consiglio Direttivo tramite delibera che ne stabilisce l'ammontare ed i criteri sottostanti alla loro determinazione. Possono variare tra un socio ed un altro purché tale differenza venga motivata nella delibera del Consiglio Direttivo.

3. Le quote associative sia per i soci ordinari che per i sostenitori debbono essere versate all'Associazione in euro, al netto di tutte le spese bancarie relative al pagamento.

Articolo 9 - Diritto di voto

1. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto, per ciascuna riunione dell'Assemblea Generale dell'Associazione, e può presentare una sola delega in sostituzione di un altro socio.

2. I sostenitori non hanno diritto di voto, ma hanno il diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale a titolo consultivo.

Articolo 10 - Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione e ha pieni poteri ai fini del raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

2. L'Assemblea Generale si compone dei rappresentanti dei soci ordinari dell'Associazione; i sostenitori hanno il diritto di partecipare alle riunioni



dell'Assemblea Generale, ma senza diritto di voto.

3. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

4. L'Assemblea Generale ha potere decisionale esclusivo sui seguenti argomenti:

a) l'elezione dei soci ordinari del Consiglio Direttivo, così come previsto all'articolo 9;

b) l'elezione del Presidente dell'Associazione, così come previsto dall'articolo 13;

c) l'approvazione del bilancio annuale dell'Associazione e l'approvazione dei Conti annuali dell'Associazione;

d) l'approvazione del Regolamento interno dell'Associazione.

5. Qualsiasi modifica dello Statuto può essere accettata soltanto se la proposta di modifica viene menzionata esplicitamente nell'ordine del giorno della convocazione della riunione dell'Assemblea Generale e con la presenza dei due terzi dei soci ordinari dell'Associazione, esclusi i sostenitori. Se i due terzi dei suddetti soci ordinari non sono presenti alla prima riunione dell'Assemblea generale, una seconda riunione può essere convocata almeno 15 giorni dopo la data della prima riunione e, nella seconda riunione, la decisione può essere presa indipendentemente dal numero di soci ordinari presenti o rappresentati alla riunione. In ogni caso, qualsiasi decisione di modifica degli articoli richiederà il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti alla riunione dell'Assemblea Generale. Qualsiasi decisione di modifica degli scopi dell'Associazione richiederà la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi durante la riunione dell'Assemblea Generale.


6. L'Assemblea Generale è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione mediante avviso scritto da inviare per posta elettronica o altri



mezzi ritenuti più idonei. Gli avvisi di convocazione devono essere inviati almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione e devono contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e la sede della riunione.

7. Il Consiglio Direttivo può convocare una riunione straordinaria dell'Assemblea Generale quando lo ritiene necessario, o su richiesta di un terzo dei soci ordinari dell'Associazione, esclusi i Sostenitori. Gli avvisi di convocazione, per le riunioni straordinarie dell'Assemblea Generale, devono essere inviati, mediante avviso scritto per posta elettronica o altri mezzi ritenuti idonei, almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione e devono contenere l'ordine del giorno e la sede della riunione.

8. Salvo quanto diversamente previsto nel presente Statuto, le riunioni dell'Assemblea Generale, si possono tenere solo se i soci ordinari effettivi presenti o rappresentati da delegati rappresentano più della metà dei voti totali dell'insieme dei soci ordinari. Un socio può essere rappresentato da un altro socio per mezzo di un modulo di delega firmato e indirizzato al Direttore non più tardi dell'inizio dell'Assemblea Generale. Un socio in possesso di tale delega può rappresentare un massimo di tre soci ordinari. I soci ordinari possono anche partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale per telefono, per videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento tecnologico che consenta la partecipazione in tempo reale del rappresentante interessato alla riunione. In tal caso, ogni socio che partecipa alla riunione dell'Assemblea Generale tramite videoconferenza o altro collegamento è considerato presente alla riunione. Se il quorum della riunione non viene raggiunto, una nuova convocazione dell'Assemblea Generale può essere fatta nei successivi trenta giorni e il requisito di quorum sopra indicato non si applica a tale



nuovo incontro.


9. Il verbale di tutte le riunioni dell'Assemblea Generale deve essere redatto dal segretario e deve essere conservato in apposito registro dei verbali dell'Associazione. Ogni socio, inclusi i sostenitori, ha il diritto di ricevere dal Direttore una copia del verbale in formato elettronico.

Articolo 11 - Direttore dell'Associazione

1. Il Direttore dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo, per gestire quotidianamente l'Associazione e le sue attività. La carica di Direttore ha durata di 3 anni ed è rinnovabile.
2. Il Direttore è responsabile nei confronti del Consiglio dei Revisori per la buona gestione dell'Associazione, nel rispetto del bilancio annuale.
3. La posizione di Direttore è strettamente collegata al ruolo stabilito nel contratto di lavoro stipulato con l'Associazione.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da individui eletti dall'Assemblea a maggioranza dei soci ordinari partecipanti o rappresentati.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 soci ordinari e comunque sempre in numero dispari.
3. I soci ordinari del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni, fermo restando che il mandato di un socio può essere revocato in qualsiasi momento e con effetto immediato dalla maggioranza dei soci ordinari presenti o rappresentati in una riunione dell'Assemblea Generale.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
5. Le dimissioni di un socio del Consiglio Direttivo avvengono mediante invio di



una notifica scritta al Presidente del Consiglio Direttivo.

6. I soci ordinari del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Articolo 13 - Ruolo del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo nomina e revoca il Presidente dell'Associazione ed è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Articolo 14 - Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte all'anno su convocazione del suo Presidente.

2. Il Consiglio Direttivo agisce in qualità di organo collegiale e le sue decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei soci ordinari presenti o rappresentati. Qualsiasi socio del Consiglio Direttivo può delegare un altro socio a rappresentarlo in una riunione specifica del Consiglio stesso.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per tele/videoconferenza o attraverso qualsiasi altro mezzo tecnologico che consenta di attivare un confronto in tempo reale tra i soci ordinari del Consiglio Direttivo. In tal caso i soci ordinari del Consiglio Direttivo che partecipano alla tele/videoconferenza o al collegamento si considerano presenti alla riunione.

Articolo 15 - Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione resta in carica tre anni, fermo restando che l'Assemblea Generale ha il diritto di revocare con effetto immediato il mandato



del Presidente a maggioranza dei due terzi dei soci ordinari presenti o rappresentati all'incontro dell'Assemblea Generale.

Articolo 16 - Rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi.
2. Tutti gli atti firmati dal Presidente dell'Associazione o dal Direttore e da un socio del Consiglio Direttivo in maniera congiunta, sono da considerarsi validi e vincolanti senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.
3. Tutte le azioni giudiziarie sono gestite in nome dell'Associazione dal Consiglio Direttivo. A tal fine, il Consiglio Direttivo è rappresentato dal Presidente dell'associazione o da qualsiasi altro socio del Consiglio Direttivo specificamente designato dal Consiglio stesso.

Articolo 17 - Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Direttore. È formato da esperti, docenti, ricercatori di provata esperienza e di ampia riconoscibilità

nella comunità scientifica e nel rispetto di una adeguata rappresentanza di genere.

Il Comitato scientifico ha il compito di:

- individuare temi, settori, ambiti di attività e di ricerca coerenti con le finalità di Liberation Route Italia;
- fornire supporto scientifico e iniziative pubbliche, di ricerca e didattiche di Liberation Route Italia;
- proporre un programma annuale di attività, che viene sottoposto alla approvazione del Consiglio Direttivo; ne verifica l'andamento e i risultati;



-favorire la costruzione di rapporti scientifici e turistico-culturali di Liberation Route Italia con le altre istituzioni e associazioni nazionali e internazionali che si occupano dei temi legati alla storia, alla memoria, alla didattica e al turismo culturale legato alla Seconda Guerra Mondiale, alla Guerra di Liberazione e alla Resistenza;


-il Comitato Scientifico individua al proprio interno un Presidente, che coordina le attività, si relaziona al Direttore di Liberation Route Italia, ed è invitato permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Conti, contabilità e esercizio finanziario

1. L'Associazione amministra la contabilità in conformità con i requisiti della legge italiana.
2. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 19 - Scioglimento volontario

1. Lo scioglimento volontario dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale. La decisione di scioglimento dell'Associazione è da considerarsi valida solo se la proposta viene inserita nell'ordine del giorno della convocazione della riunione dell'Assemblea Generale e se almeno due terzi dei soci ordinari, esclusi i sostenitori, sono presenti o rappresentati alla riunione. Se due terzi dei suddetti soci ordinari non sono presenti alla prima riunione dell'Assemblea Generale, una seconda riunione può essere convocata almeno 15 giorni dopo la data della prima riunione e, nella seconda riunione, la decisione può essere presa validamente indipendentemente dal numero di soci ordinari presenti o rappresentati all'incontro. In ogni caso, qualsiasi decisione di scioglimento dell'Associazione



richiederà la maggioranza dei due terzi dei voti espressi durante la riunione dell'Assemblea Generale.


2. L'Assemblea Generale che decide in merito allo scioglimento volontario dell'Associazione nomina anche uno o più liquidatori. L'Assemblea decide anche in merito all'utilizzo del patrimonio netto residuo dell'Associazione, una volta coperti tutti i debiti e le passività, in base agli obblighi imposti dalla legge.

Articolo 20 - Varie ed eventuali

1. Il Consiglio Direttivo decide in merito all'eventuale creazione di organi scientifici, di altri comitati o di gruppi di lavoro. Il Consiglio Direttivo definisce i mandati, nomina i soci ordinari e i presidenti di tutti i consigli, comitati e gruppi di lavoro.

2. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale è autorizzata ad approvare, adottare e modificare norme interne vincolanti per tutti i soci ordinari.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. B. ni', located at the bottom right of the page.